

**Risposte alle richieste di chiarimento**

**APPALTO INTEGRATO PARCHEGGIO VIA VANNUCCHI**

**C.I.G. 7881557297**

**CUP D58J18000150007**

Richiesta chiarimento:

- 49) Con riferimento alle gare in oggetto, con la presente siamo cortesemente a chiedere chiarimenti in merito alle riduzioni applicabili alla cauzione provvisoria ex art. 75, co. 1 e ss. D.Lgs. 163/06. In particolare, si chiede se è applicabile l'art. 16, comma 1 della legge 221 del 28/12/2015.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 49:

- 49) Come previsto dall'art. 12.1.7 del Disciplinare di gara, si conferma l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, nella versione in vigore precedentemente all'intervento del D.Lgs. 50/2016.

Richiesta chiarimento:

- 50) Chiediamo se è stata effettuata la verifica della presenza di ancoraggi ed ogni loro interferenza con le infrastrutture esistenti.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 50:

- 50) Si conferma e si rinvia agli atti e tavole progettuali pubblicate.

Richiesta chiarimento:

- 51) Si chiede di conoscere le nuove date per i sopralluoghi annullati rispettivamente in data 30/05/2019 e 03/06/2019;
- 52) Si chiede di chiarire su quale importo vada calcolata la percentuale del 2% dell'importo da garantire a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, in quanto sul bando di gara "Parcheggio Via De Gasperi" viene indicato quale importo della cauzione provvisoria, il 2% dell'importo complessivo dell'appalto, mentre sul bando "Parcheggio Via Vannucchi", l'importo da garantire è stato calcolato al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ma al netto del costo della progettazione esecutiva;
- 53) Relativamente alla cauzione provvisoria da prestare, si chiede conferma che la stessa debba garantire anche l'eventuale versamento delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, considerato che il c.d. "soccorso istruttorio" non è più soggetto a pagamento da parte del concorrente chiamato a sanare o integrare la documentazione di gara;
- 54) Si chiede se le risposte del Committente ai quesiti posti dai concorrenti saranno pubblicate sul Portale Gare Dea Capital, nella sezione dedicate alle singole procedure.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 51:

- 51) Le nuove date dei sopralluoghi sono indicate negli atti di gara rettificati e regolarmente pubblicati con le prescritte forme di pubblicità, ivi incluso il profilo del committente.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 52:

- 52) Come emerge dai rispettivi punti III.2.2 dei Bandi di Gara come rettificati e regolarmente pubblicati con le prescritte forme di pubblicità, ivi incluso il profilo del committente, l'importo delle cauzioni è calcolato per entrambe le gare sull'importo complessivo a base d'asta di contratto.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 53:

53) Si conferma l'applicazione dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, applicabile in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 216 comma 27 quater del D.Lgs. 50/2016 che sancisce l'inapplicabilità del D.Lgs. 50/2016 a Convenzioni urbanistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice, posto che la Convenzione Urbanistica fonte delle obbligazioni di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo assunte dalla scrivente stazione appaltante, è stata stipulata il 20/12/2011, a mezzo di rogito Dott. Avondola, Notaio in Milano rep. 77616, racc. 5812.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 54:

54) Si conferma.

Richiesta chiarimento:

55) Si chiede quali siano le modalità di pagamento previste (SAL minimo, ritenute, tempistiche per la liquidazione dei SAL ecc...).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 55:

55) Si rinvia all'art. 55 del Capitolato speciale di appalto, parte amministrativa, e, più in generale, alla lex specialis di appalto.

Richiesta chiarimento:

56) Per la dimostrazione del requisito di cui al Bando di Gara Capo III.1.3) lett. d.2 si chiede conferma che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 Capo V e vista la consistenza delle opere da realizzare per le prestazioni svolte nella categoria STRUTTURE sia possibile la dimostrazione del requisito richiesto S.04, anche con servizi svolti nella categoria S.03 (Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni);

- 57) Per la dimostrazione del requisito di cui al Bando di Gara Capo III.1.3) lett. d.2 si chiede conferma che ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 sia possibile “dimostrare il requisito tecnico-professionale mediante lo svolgimento di incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori”, intendendo come progettazione sia progetti definitivi che esecutivi.
- 58) Per la dimostrazione del requisito di cui al Bando di Gara Capo III.1.3) lett. d.4 per i progettisti, trattandosi di una società di ingegneria costituita da meno di 5 anni, si chiede se è confermata la possibilità di far riferimento ai requisiti dei soci anche per soddisfare il requisito del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato.
- 59) Si chiede se esistono motivi ostativi alla partecipazione ad entrambe le procedure: la gara in oggetto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori e la distinta gara per la direzione lavori.
- 60) In considerazione dello svolgersi della gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, con riferimento ai lavori della categoria superspecialistica OS13, della quale non si possiede l’attestazione, chiediamo se si applica la disposizione rimasta in vigore fino a dicembre 2013, secondo la quale non occorre costituire un’ATI in quanto la stessa non supera il 15% dell’importo a base di gara.
- 61) Chiediamo inoltre conferma del sopralluogo previsto in data del 14 giugno 2019, per il quale abbiamo inviato la prenotazione via PEC il 3 giugno scorso.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 56:

- 56) Quanto chiesto nel quesito è stato oggetto di rettifica degli atti di gara, come da atti pubblicati con le prescritte forme di pubblicità.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 57:

- 57) Si ritiene non applicabile il principio di cui alle menzionate Linee Guida dell’ANAC, posto che esse si riferiscono invece: i) al caso di gara per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori e ii) ai cd. servizi di punta. In entrambi i casi, quindi, il principio non appare

applicabile a quanto stabilito al punto III.1.3 lett. d2) del Bando, prescrizione con la quale la scrivente stazione appaltante intende verificare che l'esperienza decennale accumulata della partecipante alla gara, sia omogenea (seppur non identica) alla prestazione di progettazione esecutiva oggetto della gara, ciò che non appare garantito mediante esperienze accumulate nell'ambito della direzione lavori.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 58:

58) Dovendo applicare, per le ragioni indicate nella Determina a contrarre, il D.Lgs. 163/2006, il quesito sembra fare riferimento all'art. 253 comma 15 del medesimo D.Lgs. 163/2006 il quale stabilisce che *“In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali”*.

Tanto premesso, si specifica che è preciso onere dell'operatore interessato alla partecipazione, poter dimostrare la effettiva sussistenza, in capo alla propria struttura, del requisito richiesto del personale medio (punto III.1.3 lett. d4 del Bando: *“numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, comprendente tutti i soggetti di cui all'art. 263, co. 1, lett. d) del DPR 207/10, in misura almeno pari a 12 unità, pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione di cui al p.to 20.3.4 del Disciplinare”*), che attiene non tanto a capacità professionali maturate dai singoli soci, direttori tecnici, professionisti, dirigenti, ecc..., quanto a requisiti della struttura di cui deve disporre, concretamente, la partecipante.

Ciò anche alla luce del fatto che l'art. 253 comma 15 del D.Lgs. 163/2006 fa riferimento solo alla possibilità di *“documentare”* con modalità

alternative, “il possesso dei requisiti” che quindi, secondo la norma, devono comunque essere effettivamente presenti in capo alla partecipante.

Quanto appena specificato è confermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che con la recente sentenza del 17 dicembre 2017, n. 5944 ha chiaramente stabilito, in relazione al richiamato art. 253 comma 15, che

*“La norma – che, come si è detto, ha carattere eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione – non prevede in alcun punto che i requisiti di capacità professionale (recte, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi) personalmente e specificamente posseduti dai soci (nel caso di società di persone o cooperative) ovvero dai direttori tecnici e professionisti dipendenti possano essere acquisiti “in automatico” ed a titolo originario in capo all’ente medesimo, ma solo che lo stesso possa “documentarne” il (mero) possesso proprio in ragione del fatto che nella compagine dell’ente stesso si trovano stabilmente persone fisiche che ne dispongono.”*

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 59:

59) Si rinvia integralmente al chiarimento relativo alla richiesta n. 14 della presente gara.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 60:

60) Per quanto riguarda i lavori in categoria OS13, si rileva che ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. b della L. 12/2014, le lavorazioni di opere specializzate di importo superiore al 10% del valore dei lavori o di importo superiore ad Euro 150.000 non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni per le categorie scorporabili. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni o possono essere eseguite mediante la costituzione di r.t.i. verticale.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 61:

61) Le date dei sopralluoghi sono state aggiornate con le rettifiche degli atti di gara, pubblicate con le prescritte forme di pubblicità e sul profilo di committente.

Richiesta chiarimento:

- 62) In riferimento agli elementi di natura quantitativa (offerta economica e offerta tempo) si chiede conferma della formula lineare utilizzata per la determinazione dei coefficienti (pag. 36 del Disciplinare di Gara punto 17.2.2).

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 62:

- 62) Si conferma, per i coefficienti degli elementi di natura quantitativa, l'applicazione del metodo di interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, come da lett. b) dell'All. G del D.P.R. 207/2010.

Richiesta chiarimento:

- 63) A pag. 5 del bando di gara punto III.2.2. viene richiesta la garanzia provvisoria del 2% sull'importo complessivo dell'appalto dei lavori, e, l'importo indicato di € 271.865,33 è pari effettivamente al 2% dell'importo complessivo dei soli lavori. Vi chiediamo, pertanto se è corretto o se c'è stato un errore sulla indicazione o sull'importo.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 63:

- 63) Come emerge dai rispettivi punti III.2.2 dei Bandi di Gara per il parcheggio prospiciente via De Gasperi e quello prospiciente via Vannucchi, rettificati e regolarmente pubblicati con le prescritte forme di pubblicità, ivi incluso il profilo del committente, l'importo delle cauzioni

è calcolato per entrambe le gare sull'importo complessivo a base d'asta di contratto.

Richiesta chiarimento:

64) In riferimento alle gare d'appalto per la realizzazione dei parcheggi multipiano a San Donato Milanese in cui sono previsti i sopralluoghi per il 13 e 14 giugno, vi chiediamo, se possibile di darci indicazioni in quanto dobbiamo programmare i voli in aereo per essere presenti. Altresì si chiede se è fattibile effettuare in un'unica giornata entrambi i sopralluoghi

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 64:

64) Le nuove date dei sopralluoghi sono indicate nei rispettivi atti di gara rettificati e regolarmente pubblicate con le prescritte forme di pubblicità, ivi incluso il sito del profilo di committente.